

Allegato “D” al n. 28450/13795 di Rep.

STATUTO
della
FONDAZIONE
“Fondazione Mutagens Ente del Terzo settore”

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita per trasformazione dell’“Associazione Mutagens” una Fondazione denominata:

“Fondazione Mutagens Ente del Terzo settore”

per brevità anche **“Fondazione Mutagens ETS”**. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3
Scopo e attività

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita delle persone portatrici di varianti patogenetiche germinali, associate ai tumori e ad altre patologie eredo-familiari.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lettere d), h), u) e w), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

a. sensibilizzare l’opinione pubblica e i media sui rischi per la salute fisica e mentale delle persone e famiglie portatrici di varianti patogenetiche germinali associate ai tumori e ad altre patologie eredo-familiari, evidenziando e divulgando le nuove opportunità di intervento in tale ambito, con particolare riferimento alla oncologia mutazionale e alla medicina di precisione;

b. sensibilizzare l’opinione pubblica, i media, i soggetti istituzionali (ad. es. organi parlamentari, Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, Istituzioni sanitarie nazionali e regionali, Consigli Regionali, Assessorati Salute, Reti Oncologiche), le società medico-scientifiche, i clinici specialisti, i ricercatori, le strutture ospedaliere, i medici di medicina generale, le associazioni di pazienti, le

aziende farmaceutiche, le aziende biotech, sulla necessità di migliorare i percorsi clinici destinati a tali soggetti e di promuovere e sostenere la ricerca medico-scientifica nell'ambito dei tumori e delle altre patologie eredo-familiari, finalizzata allo sviluppo, alla sperimentazione e alla introduzione di nuove terapie (ad es. farmacogenomica, immunoterapia, terapie geniche, vaccini terapeutici), di nuove metodiche di diagnosi precoce (ad es. nuovi marcatori, biopsia liquida, sistemi di intelligenza artificiale), di nuovi approcci preventivi (es. farmaco-prevenzione, vaccini antitumorali) con lo scopo di migliorare i percorsi di cura delle persone già affette e di rafforzare la prevenzione (primaria e secondaria), sia per le persone già affette sia per i familiari sani a rischio di malattia;

c. sensibilizzare l'opinione pubblica, i media, le istituzioni ed ogni soggetto coinvolto nella presa in carico delle persone portatrici di varianti patogenetiche germinali riguardo alle necessità di sostegno psicologico, integrazione sociale, valutazione e difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla previdenza e all'assistenza sociale relative alla condizione di invalidità e di handicap connesse alle varianti patogenetiche germinali e alle diverse patologie se presenti, alla sorveglianza intensificata, alle cure ed alla riabilitazione, alle assicurazioni vita e salute, alla tutela delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali (ad es. accesso al credito, a mutui, a finanziamenti), al fine di promuoverne la tutela dei diritti mediante la conoscenza e l'applicazione delle norme giuridiche vigenti e mediante azioni di advocacy per la emanazione, ove necessario, di nuove norme anche finalizzate a favorire l'integrazione sociale e civile delle persone portatrici di varianti patogenetiche germinali e ad evitare o sanzionare condotte discriminatorie nei loro confronti;

d. stimolare le istituzioni pubbliche, le autorità sanitarie nazionali e regionali, le società scientifiche, le strutture ospedaliere ai necessari adeguamenti normativi, legislativi, amministrativi e organizzativi connessi alla sperimentazione e introduzione delle nuove terapie, dei nuovi test genetici e genomici, delle nuove metodiche di diagnosi precoce e dei nuovi protocolli e approcci di prevenzione primaria;

e. promuovere e sostenere, in collaborazione con i migliori istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e le migliori strutture ospedaliere (AOU e AO), pubblici e privati, le società scientifiche, le associazioni di pazienti e le istituzioni pubbliche e private, un'intensa attività di ricerca medico-scientifica – ricerca epidemiologica, ricerca di base, ricerca traslazionale e ricerca clinica – focalizzata sui soggetti portatori di varianti patogenetiche germinali (ad es. sindrome del cancro alla mammella, all'ovaio, alla prostata e al pancreas o sindrome HBOC-BRCA, sindrome di Lynch, sindrome di Li Fraumeni, sindrome di Cowden, sindrome del Cancro Gastrico Diffuso, Anemia di Fanconi, ecc.) e sui tumori ed altre patologie eredo-familiari ad esse associati (Carcinoma al Seno, Carcinoma all'Ovaio, Carcinoma al Colon, Carcinoma alla Prostata, Carcinoma al Pancreas, Carcinoma all'Utero, Carcinoma Gastrico, Anemia Mediterranea, Neurofibromatosi, ecc.);

f. favorire tra le strutture e i soggetti impegnati nella ricerca scientifica un approccio specialistico di tipo multidisciplinare e interdisciplinare, attraverso uno scambio sistematico e strutturato di dati scientifici e di conoscenze, a livello nazionale ed internazionale;

g. contribuire direttamente all'attività di ricerca, apportando il punto di vista, le esigenze e il coinvolgimento dei pazienti (affetti e sani a rischio) portatori di varianti patogenetiche germinali, collaborando attivamente con le strutture cliniche e di

ricerca, università, enti pubblici e privati, le società scientifiche, le associazioni di pazienti e le istituzioni pubbliche e private, le aziende farmaceutiche e biotech (test genetici e genomici);

h. promuovere e collaborare alla creazione di una piattaforma di dati nazionale e internazionale delle varianti patogenetiche germinali (Registro Nazionale ed Europeo delle Sindromi Ereditarie) mettendo in condizione le strutture e i soggetti impegnati nella ricerca scientifica e nella attività clinica di trarre un comune beneficio dal sistematico scambio di dati e informazioni, utile a favorire i progressi nei percorsi clinici e nella ricerca scientifica, a favore delle generazioni future;

i. garantire l'accesso alla ricerca e alle sperimentazioni cliniche delle nuove terapie (specie quelle salvavita) e dei nuovi protocolli di prevenzione al maggior numero di soggetti, affetti e sani a rischio, che presentino i requisiti previsti dagli studi clinici condotti dai partner scientifici e ospedalieri;

j. contribuire al reclutamento diretto ai fini di ricerca di persone/famiglie con varianti patogenetiche germinali, previo il loro consenso informato, per l'accesso a dati e materiali biologici (per utilità personale e utilità collettiva), contribuendo a garantire la conoscenza dei risultati della ricerca in favore di tutte le persone che hanno direttamente partecipato alla sperimentazione e che ne possono avere interesse;

k. organizzare pubblici convegni, seminari e workshop relativi alle tematiche scientifiche e cliniche in tale ambito specifico;

l. pubblicare testi, documenti, periodici e giornali di divulgazione scientifica, utilizzare canali di comunicazione off line e on line per diffondere e approfondire le attività di ricerca scientifica (sia quelle in cui la Fondazione è coinvolta, sia nelle altre di rilievo nazionale e internazionale) e le implicazioni sul piano psicologico, sociale ed economico della condizione di rischio e di malattia delle persone e famiglie portatrici di varianti patogenetiche germinali;

m. fornire servizi di tipo informativo ai pazienti sulle sindromi ereditarie, sui tumori e altre patologie ad esse associate, sulle terapie e sui farmaci esistenti, sulle nuove sperimentazioni cliniche in corso e in programma e indirizzarli alle strutture ospedaliere in cui esistano percorsi clinici dedicati per tali soggetti (percorsi alto rischio eredo-familiare);

n. organizzare e gestire - in proprio e in collaborazione con i partner scientifici e clinici, con le società scientifiche, con le associazioni di pazienti, con le istituzioni pubbliche e private, con le aziende farmaceutiche e biotech - percorsi informativi e formativi rivolti ai diversi soggetti interessati, cioè:

- persone con varianti patogenetiche germinali già affette, relativamente ai protocolli di cura e prevenzione esistenti, all'accesso a studi clinici di sperimentazione di nuove terapie, ecc.;

- persone con varianti patogenetiche germinali sane a rischio di malattia, relativamente ai protocolli di sorveglianza intensificata, chirurgia profilattica, farmaco-prevenzione e ai percorsi preventivi su alimentazione, attività fisica, stile di vita, pianificazione della genitorialità;

- medici di medicina generale, relativamente ad una migliore presa in carico di tale popolazione, sia per l'assistenza a domicilio dei pazienti già affetti in cura, sia per il counseling ai familiari sani a rischio; infatti i medici di medicina generale potranno svolgere, se opportunamente informati e formati, un ruolo fondamentale per lo screening dei soggetti e delle famiglie a rischio, in collaborazione con le strutture ospedaliere di riferimento più vicine;

- dipendenti e volontari della articolata realtà delle associazioni e enti del terzo settore in rappresentanza di pazienti, che sentano l'esigenza di acquisire maggiori competenze in tale ambito, per una migliore interazione con i pazienti, i loro familiari, i medici di medicina generale, i medici specialisti, gli operatori sanitari e i soggetti istituzionali che si occupano di salute e di welfare;

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione e di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 6

Membri della Fondazione

6.1 Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore Promotore;
- i Partecipanti.

6.2 È Fondatore Promotore il prof. Salvatore Testa.

6.3 Sono Partecipanti inizialmente i soci dell' "Associazione Mutagens" e, successivamente, possono divenire Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche portatrici di varianti patogenetiche germinali che ne facciano formalmente richiesta e i soggetti giuridici pubblici o privati, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

6.4. I nominativi dei Partecipanti sono contenuti in apposito registro che viene aggiornato sulla base delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione.

6.5. L'entità dei versamenti e l'attribuzione della qualifica di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità previste in uno specifico regolamento.

6.6. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- b. condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. trasformazione, fusione e scissione;
- b. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- c. aperture di procedure di liquidazione;
 - d. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 6.7. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento di obbligazioni assunte.

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato Scientifico;

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto di trasformazione e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) il Fondatore Promotore è membro a vita;
- b) un membro nominato dal Fondatore Promotore;
- c) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto complessivamente da tre a cinque membri o due membri qualora sia composto complessivamente da sei o sette membri;
- d) gli eventuali restanti membri sono nominati dal Consiglio uscente.

8.3 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza.

8.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

8.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del Fondatore Promotore il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.1 lett. b), il sostituto verrà designato con le stesse modalità dal Fondatore Promotore e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

8.7 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. c), il sostituto verrà designato con le stesse modalità dall'Assemblea dei Partecipanti e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

8.8 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. d), il Consiglio potrà

cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

8.9 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.10 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) può nominare il Segretario, determinandone le funzioni;
- j) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- k) nomina i membri del Comitato Scientifico;
- l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- m) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile, compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- n) delibera le modifiche allo statuto e le operazioni straordinarie;
- o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- q) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni nonché gli altri libri richiesti dalla normativa vigente.

9.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente

statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Assemblea dei Partecipanti

12.1. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti nominati ai sensi dell'articolo 6.

12.2 L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa alla prima riunione.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni Partecipante a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

12.3 Ogni Partecipante ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro Partecipante mediante delega scritta. Ogni Partecipante non può essere portatore di più di tre deleghe.

12.4 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.5 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con presenza della maggioranza dei Partecipanti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

12.6 Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

12.7. L'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 8 e l'Organo di Controllo. Svolge inoltre una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione. In particolare esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

12.8 Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13

Segretario

13.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza

sull'esecuzione delle attività gestionali e organizzative.

13.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività della Fondazione.

13.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri a lui conferiti.

13.4 La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 14

Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo è monocratico e resta in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

14.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

14.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 137/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.6 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

Comitato Scientifico

15.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, composto da cinque a venti membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito dei settori di attività della Fondazione.

15.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle strategie di ricerca scientifica e clinica; in particolare il Comitato Scientifico:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione progetti ed iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione;
- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

15.3 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere con apposita delega ovvero, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, da un componente scelto dal Comitato stesso tra i propri membri.

15.4 Le norme di funzionamento del Comitato Scientifico sono disciplinate da un apposito regolamento. In mancanza si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Compensi per le Cariche sociali

16.1 Agli Amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

16.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 17

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

1871 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

17.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

17.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

18.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente

del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Norme applicabili

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 137/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli